

PERSONALE

L.R. n. 25 del 29/12/2008, art. 1, co. 10 - "Interventi finanziari urgenti per l'occupazione e lo sviluppo"

Co. 10 "È fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia, nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione."

Fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. n. 14 del 06/08/2019

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ?	2022	SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI ASSUNZIONI DI NUOVO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ?		SI	NO

L.R. n. 13 del 25/05/2022, art. 12, comma 15

CO. 15 "È fatto divieto, fino al 31 dicembre 2022, di procedere a nuove assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in Società partecipate, all'Irfis-Finsicilia S.p.A. ed in Enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Il suddetto divieto si applica anche ai procedimenti di reclutamento già avviati alla data di approvazione della presente legge determinando la sospensione degli stessi. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle strutture del Servizio sanitario regionale.

CO. 20: In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma "15....." si applicano a far data dall'approvazione della presente Legge (n. 13 del 25 maggio 2022, Legge di stabilità regionale 2022- 2024).

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO PER TUTTE LE PREVISIONI CITATE DALLA NORMA DI CUI AL COMMA 15?	2022	SI	NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------	----	----

SCHEDA NON PERTINENTE - IL PARCO NON PUO' ASSUMERE E NON PUO' PAGARE COMPENSI

NB: Contrassegnare la risposta obbligatoriamente con una crocetta

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Il Direttore
(Arch. Bernardo AGRÒ)

Scheda n. "2" allegata alla Circolare n. 10 del 27 /06/2022 prot. n. 63202

SPESE PER IL PERSONALE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 18, co. 1 e co. 4 e ss.mm.ii. - "Contenimento delle spese per il personale del settore pubblico regionale"

Co. 1 "Per gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa, **fatta eccezione per le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie nonché per gli enti che adottino i contratti collettivi nazionali delle autonomie locali, l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere, per il periodo 2010-2013, il 12 per cento del monte salari tabellare, fatte salve le ipotesi espressamente previste da eventuali disposizioni di leggi speciali.**"

Co. 4 "Ai soggetti individuati nel comma 1 è fatto, comunque, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in favore di tutto il personale, dirigenziale e non, in misura superiore a quanto già corrisposto alla data del 31 dicembre 2009. È fatto, altresì, divieto di erogare forme di salario accessorio e di indennità varie in misura superiore a quanto corrisposto ai dipendenti dei Dipartimenti della Amministrazione regionale per le analoghe qualifiche. Per l'attuazione del presente comma i predetti enti, al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, provvedono ad acquisire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale."

2022

Gli impegni di competenza per il salario accessorio risultano \leq agli impegni di competenza per salario accessorio 2009?	SI	NO
Il salario accessorio di ciascun dipendente dell' Ente risulta \leq al salario accessorio del corrispondente dipendente regionale ?	SI	NO
Al fine di uniformare il salario accessorio corrisposto ai propri dipendenti, l'Ente ha provveduto ad acquisire entro 60 gg., dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie informazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale?	SI	NO

N.B. QUALSIASI SPESA PER IL PERSONALE NON E' A CARICO DEL BILANCIO DEL PARCO - SCHEDA NON PERTINENTE

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



Il Direttore
(Arch. Bernardo AGRÒ)

Scheda n. "3" allegata alla Circolare n. 10 del 27/06/2022 prot. n. 63202

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 19, co.1, co.2, co. 3 - "Acquisto di beni e servizi"

1. Al fine di realizzare significative economie di scala, il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un'apposita direttiva contenente

D.L. 06/07/2012 n.95 art. 1 - "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure"

Art. 1
(In vigore dal 1 gennaio 2019)
 (comma 1 come modificato dalla Legge di conversione n. 7/2012) **1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.**

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 100 migliaia di euro?	2022	SI	NO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------	-----------

IL PARCO NON HA IMPEGNI SUPERIORI A 100 migliaia di euro

Delibera Giunta regionale n. 317 del 4 settembre 2012 - "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"

PUNTO 1.1.2

"per gli appalti di fornitura di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100 migliaia di euro le amministrazioni destinatarie del presente atto di indirizzo si avvarranno della piattaforma del mercato elettronico (SAE) della Regione Siciliana ovvero dell'analoga piattaforma del mercato elettronico del portale CONSIP previa attuazione di supporto con la C.C.I.A.A. di Palermo sopra citata."

SONO STATI RISPETTATI I PARAMETRI CONSIP PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 100 migliaia di euro?	2022	SI X	NO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-----------

L.R. n. 13 del 11/06/2014, art. 13, co. 1 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"

Co.1. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e

D.L. n. 66 del 24/04/2014, art. 8, co. 8 lett. a) - "Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi"

Co. 8 " ... omissis... ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi....omissis..."

E' STATA ESPERITA LA PROCEDURA DI RIDUZIONE DEI CONTRATTI IN ESSERE O GIÀ AGGIUDICATI PER ACQUISTO DI BENI O FORNITURA DI SERVIZI NELLA MISURA DEL 5% ?	SI	NO X
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------------

NB: Contrassegnare la risposta obbligatoriamente con una crocetta

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO



per asseverazione
Il Direttore
 (Arch. Bernardo AGRÒ)

Scheda n. "4" allegata alla Circolare n. 10 del 27/06/2022 prot. n. 63202

SPESA A COPERTURA REGIONALE PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI ED ALTRE PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE GRATUITAMENTE

L.R. n. 11 del 12/05/2010, art. 23, co. 1, co. 2, co. 3 - "Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni"

Co. 1 " *Gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa, non possono effettuare spese, a copertura regionale, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, per un ammontare superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 ridotta del 20 per cento* ".

Co. 2 "*I soggetti di cui al comma 1 devono ridurre del 50 per cento, rispetto al 2009, la spesa, a copertura regionale, per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni* "

Co. 3 "*Per i soggetti di cui al comma 1 destinatari, a qualunque titolo, di trasferimenti da parte della Regione, il mancato adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, per l'importo sfiorato, del contributo concesso dalla Regione* ".

E' STATO RISPETTATO IL VINCOLO CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL 50% RISPETTO AL 2009 DELLA SPESA A COPERTURA REGIONALE, PER LA STAMPA DELLE RELAZIONI E DI OGNI ALTRA PUBBLICAZIONE PREVISTA ANCHE DA LEGGI E REGOLAMENTI, DISTRIBUITA GRATUITAMENTE O INVIATA AD ALTRE AMMINISTRAZIONI?	SI	NO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese per la stampa delle relazioni e pubblicazioni -Art. 23, co.2, L.R. n. 11/2010)	IMPEGNI 2009	LIMITE	PREVISIONE 2022
		a	b=ax 50%	
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€
		€	€	€

NB: Contrassegnare la risposta obbligatoriamente con una crocetta

N.B. NON E' POSSIBILE FARE UN CONFRONTO CON IMPEGNI 2009 PERCHE' IL PARCO E' STATO ISTITUITO NEL 2021 - SCHEDE NON PERTINENTE

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO



Per asseverazione
Il Direttore
(Arch. Bernardo AGRÒ)

SPESE PER SPOSTAMENTI E MISSIONI

L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, co. 28 "Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa"

Co. 28 "Agli Amministratori e al personale dipendente della Regione, degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed Enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale **che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica**".

AGLI AMMINISTRATORI E AL PERSONALE DIPENDENTE CHE HANNO UTILIZZANO IL MEZZO DI TRASPORTO AEREO È STATO RICONOSCIUTO IL RIMBORSO CORRISPONDENTE AL SOLO COSTO DELLA CLASSE ECONOMICA ?

2022

SI

NO

NB: Contrassegnare la risposta obbligatoriamente con una crocetta

non sono state sostenute spese per spostamenti

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Il Direttore
(Arch. Bernardo AGRÒ)

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON DIRIGENZIALE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 20, co. 1 e co. 2 "Fondo salario accessorio personale con qualifica dirigenziale"

Co. 1 "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale costituenti il fondo di cui all'articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro 2002/2005, come determinato ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, è ridotto del venti per cento."

Co. 2 "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con le medesime decorrenze, agli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, comprese le società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica, anche se applicano un contratto diverso dal contratto collettivo regionale di lavoro."

L.R. n. 9 del 16/01/2012, art. 1, co. 8 "Norme di contenimento della spesa"

Co. 8 "A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali".

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE DIRIGENZIALE	LIMITE Anno 2011	FONDO 2022
		a	b=a-20%	
CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO	FONDO 2012 PERSONALE NON DIRIGENZIALE	LIMITE Anno 2011	FONDO 2022

N.B. NON E' POSSIBILE FARE UN CONFRONTO CON IMPEGNI 2009 PERCHE' IL PARCO E' STATO ISTITUITO NEL 2021 - SCHEDA NON PERTINENTE

NB: Contrassegnare la risposta obbligatoriamente con una crocetta

IL DIRETTORE GENERALE



**L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per assessorato**

Il Direttore
(Arch. Bernabò AGRÒ)

AUTOVETTURE

L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 22, co. 1, co.2 e co. 3 "Auto di servizio"

Co. 1 "È fatto divieto alle società regionali, alle società partecipate dalla Regione a prevalente capitale pubblico, alle agenzie regionali, alle aziende regionali, alle aziende sanitarie ed ospedaliere nonché agli enti sottoposti a controllo di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di possedere e utilizzare auto di rappresentanza. Le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 cc di cilindrata. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti soggetti comunicano all'amministrazione regionale l'adozione del piano di dismissione delle autovetture di servizio".

Co.2 "Nella Regione l'utilizzo delle automobili di rappresentanza è riservato, esclusivamente, al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale".

Co. 3 "Ogni contratto di noleggio o assicurazione relativo alle autovetture considerate in esubero ai sensi dei commi 1 e 2, alla scadenza non può essere rinnovato".

L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI RAPPRESENTANZA?	2022	SI	NO
L'ENTE E' IN POSSESSO DI AUTO DI SERVIZIO?		SI	NO
COME AUTO DI SERVIZIO VENGONO UTILIZZATE AUTO IN CAR SHARING ?		SI	NO
LE AUTO IN CAR SHARING UTILIZZATE SONO DI CILINDRATA NON SUPERIORE AI 1300 CC.?		SI	NO
E' STATO COMUNICATO ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE IL PIANO DI DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO?	SI	NO	DATA COMUNICAZIONE
E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI RINNOVARE I CONTRATTI DI NOLEGGIO O ASSICURAZIONE PER LE AUTOVETTURE CONSIDERATE IN ESUBERO AI SENSI DEI COMMII 1 E 2?	2022	SI	NO

IL PARCO NON E' DOTATO DI AUTOVETTURE

IL DIRETTORE GENERALE

**L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione**



**Il Direttore
(Arch. Bernardo AGRO)**

CONSULENTI

L.R. n. 13 del 25/05/2022, art. 12, comma 16.

CO. 16 " **E' fatto divieto** al Presidente, alla Giunta, agli Assessori della Regione nonché alle Società partecipate ed agli Enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione **di conferire, fino al 31 dicembre 2022, incarichi di consulenza e/o di assistenza tecnica**".

CO. 20: *In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma "16....." si applicano a far data dall'approvazione della presente Legge (n. 13 del 25 maggio 2022, Legge di stabilità regionale 2022- 2024)*

PER L'ANNO **2022** E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO DI CONFERIRE INCARICHI DI CONSULENZA?

SI X

NO

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Per asseverazione

Il Direttore

(Arch. Bernardo AGRÒ)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the printed name of the Director.

CANONI DI AFFITTO**L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 27, co. 1, co. 2, co. 3 e co. 4 - "Riduzione dei costi degli affitti"**

Co. 1 "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalità istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento."

Co. 2 "Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non può comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza."

Co. 3 "....."

Co. 4 "I risparmi conseguiti dalle società partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione"

L.R. n. 16 del 11/08/2017, art. 29, co.1, co. 2 e co. 3 -

Co. 1 "L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore sanitario, nonché le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione e degli enti locali sono tenuti ad applicare le disposizioni previste dall'articolo 2 bis del decreto legge 15 ottobre 2013, n.120 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n.137"

Co. 2 "Il termine previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n.120/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.137/2013, è da considerarsi perentorio ed è fissato al 31 dicembre 2020".

Co. 3 "L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in essere atti in violazione del presente articolo. I predetti atti sono altresì nulli".

L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, art. 3, comma 1, lett.a) e comma 3

Co. 1 "I canoni per locazioni passive, di cui è onerata l'amministrazione regionale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, discendenti dal metodo di calcolo di cui all'art. 27 della legge regionale 15 maggio 2013 n. 9, riguardante anche i fondi comuni di investimento immobiliare ed i fondi di investimento alternativo,.....sono ridotti dall'1 luglio 2021 e sino al 30 giugno 2024, del 5% annuo.....oltre che di non procedere alla stipula di rinnovi in corso."

Co.3 "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli enti e alle società ricomprese nel gruppo amministrazione pubblica riferibile alla Regione Siciliana ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

I NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE RISPETTANO I PARAMETRI DI CUI AI COMM 1 e 2 ?	2022	SI	NO
SONO STATI STIPULATI NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE?	SI	IMPORTO CANONE	
	NO		
A QUANTO AMMONTANO I RISPARMI DI SPESA ?	2022	SI	NO
		€	
I RISPARMI DI SPESA CONSEGUITI SONO STATI VERSATI AL BILANCIO DELLA REGIONE ?	2022	SI	NO
SE "SI" INDICARE I DATI DELLA QUIETANZA DEL VERSAMENTO AL BILANCIO REGIONALE	DATA	IMPORTO	CAPITOLO REGIONALE
SONO STATI RIDOTTI I CANONI PER LOCAZIONI PASSIVE DEL 5% A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2021?	2022	SI	NO

L' ENTE NON SOSTIENE COSTI PER NESSUN CANONE PASSIVO

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione

Il Direttore
(Arc. Bernardo AGRÒ)

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO

L.R. n. 13 dell' 11/06/2014, art. 13, co. 1, co. 4 - "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa"

Co. 1 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, per l'Amministrazione regionale e per gli Enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, compresi gli enti del settore Sanitario, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, le disposizioni di cui all'art. 8, commi 8 e 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

Co. 4 - Sono in ogni caso fatte salve e confermate le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dai commi 2 e 3 (*) del presente articolo. L'eventuale adeguamento annuale dei limiti retributivi di cui al presente articolo si applica solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza. Resta in ogni caso ferma l'applicazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (*) il limite di euro 100.000,00 non prorogato nell'Esercizio Finanziario 2020"

E' STATO OSSERVATO IL DISPOSTO DEL COMMA 4 DELL'ART. 13 DELLA L.R. N. 13/2014?

2022

SI

NO

RETRIBUZIONE DEI DIRIGENTI

Delibera Giunta Regionale n. 207 del 5 agosto 2011 - "Interventi urgenti per il contenimento della pesa pubblica"

Punto 16 "di fissare il tetto massimo delle retribuzioni omnicomprensive annue dei dirigenti di istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi, fondazioni, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, **in misura pari alla retribuzione minima omnicomprensiva corrisposta ai Dirigenti Generali della Regione, ridotta del 30% ...omissis ...**."

LA RETRIBUZIONE MASSIMA OMNICOMPENSIVA DI OGNI DIRIGENTE È **NON SUPERIORE** ALLA RETRIBUZIONE MINIMA DEI DIRIGENTI GENERALI DELLA REGIONE **RIDOTTA DEL 30%**?

2022

SI

NO

N.B. QUALSIASI SPESA PER IL PERSONALE NON E' A CARICO DEL BILANCIO DEL PARCO - SCHEDA NON PERTINENTE

IL DIRETTORE GENERALE

L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione



Direttore
(Arch. Bernardo AGRÒ)

SPESE PER CONSUMI**Delibera Giunta Regionale n. 317 del 4 settembre 2012** "Riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica regionale"**Punto 1.4.1**

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non territoriali sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale adottano ogni iniziativa affinché:

c) "siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011 ... omissis ..."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI CARTACEE DEL 50% RISPETTO AL 2011 ?	2022	SI	NO
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------	-----------

CAPITOLO	DENOMINAZIONE CAPITOLO (spese comunicazione cartacee – lett.c) punto 1.4.1 Deliberazione giunta regionale n. 317/2012)	IMPEGNI 2011	LIMITE	PREVISIONE 2022
		a	b = a x50%	

d) "siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici assicurando esclusivamente un'unica utenza di telefonia mobile. Le predette disposizioni, relative alla razionalizzazione delle utenze telefoniche, sono da attuarsi anche in ordine alle utenze elettriche."

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE ?	2022	SI	NO
----------------------------------------------------------------	-------------	-----------	-----------

SONO STATE RIDOTTE LE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE ELETTRICHE ?	2022	SI	NO
---------------------------------------------------------------	-------------	-----------	-----------

g) "si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30% dei costi di conservazione sostenuti nel 2011... omissis ..."

SONO STATI RIDOTTI I COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DI UN IMPORTO DI ALMENO IL 30% RISPETTO AL 2011 ?	2022	SI	NO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------	-----------

--	--	--	--

N.B. NON E' POSSIBILE FARE UN CONFRONTO CON IMPEGNI 2011 PERCHE' IL PARCO E' STATO ISTITUITO NEL 2021 - SCHEDA NON PERTINENTE

LA GESTIONE DEL PARCO E' INIZIATA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 D.A. N. 26 DEL 19.04.2022 E DI CONSEGUENZA NON SOSTIENE ANCORA COSTI

PER SPESE TELEFONICHE E UTENZA IDRICA.

IL DIRETTORE GENERALE



L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

per asseverazione

Il Direttore

BUONI PASTO

D.L. n. 95 del 06/07/2012, art. 5, co. 7 "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni"

Co.7 "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. "

AL PERSONALE DIPENDENTE VENGONO EROGATI BUONI PASTO?	2022	SI	NO
I BUONI PASTO RISPETTANO IL LIMITE DI € 7 ?		SI	NO

SCHEDA NON PERTINENTE IL PARCO NON PUO' EROGARE BUONI PASTO

IL DIRETTORE GENERALE

**L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione**



**Il Direttore
(Arch. Bernardo AGRÒ)**

COMPENSI AGLI ORGANI**L.R. n. 3 del 17/03/2016, art. 18, co.1** - "Disposizioni in materia di enti regionali"

Co.1 "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti comunque sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, così come interpretato dall'articolo 35, comma 2-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. La disposizione del presente comma non si applica al Comitato regionale per le comunicazioni di cui all'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, alla Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto, agli enti nominativamente indicati nell'allegato 1, parte A, della presente legge, ai soggetti già espressamente esclusi dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni ed agli enti parco archeologici".

L.R. n. 11 del 12/05/2010 art. 17, co. 1 e co. 2 - "Misure di contenimento della spesa del settore pubblico regionale"

Co. 1 "I compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, degli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti d parte della stessa, fatta eccezione per le aziende sanitarie ed ospedaliere nonché per le aziende ospedaliere universitarie, non possono superare l'importo omnicomprensivo di 50.000,00 euro annui per ciascun componente degli organi di amministrazione e di 25.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo." .

Co. 2 "Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge..... con Decreto del Presidente della Regione, sono individuate, in base ai criteri di funzionalità e territorialità, tre fasce....." (D.P. Reg. emanato il 20/01/2012, n. 7)

SONO STATI RISPETTATI LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ONORIFICITA' PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORGANI?	2022	SI	NO
E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DELL'ART. 17, COMMA 1 e 2 DELLA L.R. N. 11 DEL 12/05/2010 NONCHE' DEL D.P.Reg. n. 7 del 20/01/2012, Art. 1 e 2 attuativo della legge?	2022	SI	NO

SCHEDA NON PERTINENTE - IL PARCO NON PUO' ASSUMERE E NON PUO' PAGARE COMPENSI**IL DIRETTORE GENERALE****L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione**

Il Direttore
(Arch. Bernardo AGRÒ)

ACCORDO STATO-REGIONE DEL 14 GENNAIO 2021 - LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2022

SPESE CORRENTI

L.R. n. 13 del 28/05/2022, art. 1, co. 2 "Disposizioni attuative dell'Accordo stipulato tra lo Stato e la Regione, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 in materia di contenimento strutturale della spesa"

Co. 2 : *Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2021 dopo le parole:" L'inosservanza delle disposizioni del presente comma ed il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro comporta la revoca degli organi di amministrazione delle società" sono aggiunte le parole "e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni.*

E' STATO RISPETTATO IL PIANO DI RIENTRO 2021?		SI	NO
-----------------------------------------------	--	-----------	-----------

L.R. N. 9/2021, ART. 4, COMMA 2			
IMPEGNI SPESE CORRENTI ANNO 2019	RIDUZIONE DEL 3% SUGLI IMPEGNI 2019	IMPORTO LIMITE DI SPESA NELL'ANNO 2022	L'ENTE HA RISPETTATO IL VINCOLO ?
			SI NO

N.B. NON E' POSSIBILE FARE UN CONFRONTO CON IMPEGNI 2019 PERCHE' IL PARCO E' STATO ISTITUITO NEL 2021 - SCHEDA NON PERTINENTE

NB: Contrassegnare la risposta obbligatoriamente con una crocetta

IL DIRETTORE GENERALE



**L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
per asseverazione**

(Handwritten signature in blue ink)
Il Direttore
(Arch. Bernardo AGRÒ)

LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2021/2023

NORME IN MATERIA DI PERSONALE

L.R. n. 9 DEL 15/04/2021, Art. 10, comma 4 - "Norme in materia di personale"

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni adeguano alle disposizioni del presente articolo i rispettivi Piani triennali del personale e dei fabbisogni per il triennio 2020-2022. **Il divieto di assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale si applica, per il triennio 2021-2023, anche agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni**

E' STATO RISPETTATO IL DISPOSTO DEL **COMMA 4 DELLA L.R. N. 9 DEL 15/04/2021?**

SI

NO

L.R. n. 13 del 25/05/2022, art. 12, comma 15

CO. 15 " È fatto divieto, fino al 31 dicembre 2022, di procedere a nuove assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in Società partecipate, all'Irfis-Finsicilia S.p.A. ed in Enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Il suddetto divieto si applica anche ai procedimenti di reclutamento già avviati alla data di approvazione della presente legge determinando la sospensione degli stessi. **Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono nulli.** Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle strutture del Servizio sanitario regionale. In sede di prima applicazione, **le disposizioni di cui al presente comma 15 si applicano a far data dall'approvazione della presente Legge n. 13 del 25 maggio 2022, Legge di stabilità regionale 2022- 2024.**

CO. 20: In sede di prima applicazione, **le disposizioni di cui al comma "15....." si applicano a far data dall'approvazione della presente Legge (n. 13 del 25 maggio 2022, Legge di stabilità regionale 2022- 2024)**

E' STATO RISPETTATO IL DIVIETO PER TUTTE LE PREVISIONI CITATE DALLA NORMA DI CUI AL COMMA 15?

SI

NO

SCHEDA NON PERTINENTE - IL PARCO NON PUO' ASSUMERE E NON PUO' PAGARE COMPENSI

NB: Contrassegnare la risposta obbligatoriamente con una crocetta

IL DIRETTORE GENERALE

